

	<b>Convenzione per la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui</b>	
	<b>all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta - CIG 5293622311</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b><i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i></b> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del ....., ..... (nel seguito per brevità anche “ <b>S.C.R. – Piemonte S.p.A.</b> ”)	
	<b>E</b>	
	....., con sede legale in ....., Via ..... n. ...., capitale sociale Euro .....= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n.	
	..., REA .... di ....., P. IVA ....., in persona del ....., ..... (nel seguito	
	per brevità anche “ <b>Fornitore</b> ”);	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	<b>a)</b> la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	<b>b)</b> nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2	
	L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
	relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
	che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad	
	aderire alla presente convenzione;	
	<b>c)</b> S.C.R.- Piemonte S.p.A., con atto del ..... n. .... del ....., ha	
	indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06	
	s.m.i avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui	
		Pagina 1 di 26

all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta mediante il criterio

di aggiudicazione del prezzo più basso;

**d)** i quantitativi massimi di energia elettrica e della relativa certificazione di

provenienza da fonti rinnovabili (RECS), indicati per ciascuno tipologia di

fornitura, sono:

		<i>Prestazione principale</i>		<i>Prestazione opzionale</i>
		<b>FORNITURA</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>	<b>CERTIFICAZIONE</b>
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>ENERGIA</b>	<b>RECS</b>	<b>RECS</b>
		<b>ELETTRICA</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>
MT	Media Tensione -			
	Altri usi	345,50 GWh	34,55 GWh	69,10 GWh
MT-IP	Media Tensione -			
	Illuminazione Pubblica	20,00 GWh	2,00 GWh	4,00 GWh
BT	Bassa Tensione -			
	Altri usi	232,00 GWh	23,20 GWh	46,40 GWh
BT-IP	Bassa Tensione -			
	Illuminazione Pubblica	163,50 GWh	16,35 GWh	32,70 GWh

**e)** per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario rende

disponibile, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni

contraenti, una quota di energia elettrica pari al 10% del quantitativo

effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo

	<p>pari a 34,55 GWh per la Media Tensione – Altri usi, 2,00 GWh per Media</p>	
	<p>Tensione – Illuminazione Pubblica, 23,20 GWh per Bassa Tensione –</p>	
	<p>Altri usi, 16,35 GWh per Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica, la cui</p>	
	<p>origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto</p>	
	<p>meglio disciplinato all’art. 8 del Capitolato tecnico;</p>	
	<p><b>f)</b> per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario si impegna</p>	
	<p>inoltre a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate in</p>	
	<p>offerta, e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione,</p>	
	<p>un’ulteriore quota di energia elettrica, rispetto al comma 5, la cui origine</p>	
	<p>sia certificata tramite sistema RECS, secondo quanto meglio disciplinato</p>	
	<p>all’art. 8 del Capitolato Tecnico, fino ad un ammontare massimo del 20%</p>	
	<p>del quantitativo massimo di energia elettrica della corrispondente</p>	
	<p>tipologia;</p>	
	<p><b>g)</b> con atto del ..... n. .... del ....., S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato</p>	
	<p>definitivamente l’appalto alla società .....</p>	
	<p><b>h)</b> il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la</p>	
	<p>documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se</p>	
	<p>non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e</p>	
	<p>sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro .....</p>	
	<p>= (.....), polizza n. ...., rilasciata da ....., a garanzia</p>	
	<p>dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una</p>	
	<p>polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una</p>	
	<p>polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro n. ....,</p>	
	<p>rilasciata da ..... con massimale pari a quanto indicato all’art. 10</p>	
	<p>comma 8 della presente Convenzione;</p>	
	<p>Pagina 3 di 26</p>	



fornitura:

A) Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi: complessivi max Euro

..... I.V.A. esclusa, di cui:

A1) *Prestazione principale*: max 345,5 GWh di cui 34,55 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro ..... I.V.A. esclusa;

A2) *Prestazione opzionale*: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 69,10 GWh, per max Euro ..... I.V.A. esclusa.

B) Energia elettrica in Media Tensione – Illuminazione Pubblica: complessivi

max Euro ..... I.V.A. esclusa di cui:

B1) *Prestazione principale*: max 20,00 GWh di cui 2,00 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro ..... I.V.A. esclusa;

B2) *Prestazione opzionale*: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 4,00 GWh, per max Euro ..... I.V.A. esclusa.

C) Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi: complessivi max Euro

..... I.V.A. esclusa di cui:

C1) *Prestazione principale*: max 232,00 GWh di cui 23,20 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro ..... I.V.A. esclusa;

C2) *Prestazione opzionale*: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 46,40 GWh, per max Euro ..... I.V.A. esclusa.

	D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi	
	max Euro ..... I.V.A. esclusa, di cui:	
	<i>D1) Prestazione principale:</i> max 163,50 GWh di cui 16,35 GWh di	
	energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per	
	complessivi max Euro ..... I.V.A. esclusa;	
	<i>D2) Prestazione opzionale:</i> Certificazione di energia elettrica da fonti	
	di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 32,70 GWh, per max	
	Euro ..... I.V.A. esclusa.	
	2. Relativamente alla prestazione principale di cui all'Art 2 comma 1 lett.	
	A1), B1), C1) e D1), il Fornitore aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire,	
	senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di	
	energia elettrica pari al 10% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto	
	fino ad un volume energetico massimo pari a 34,55 GWh per la Media	
	Tensione – Altri usi, 2,00 GWh per Media Tensione – Illuminazione	
	Pubblica, 23,20 GWh per Bassa Tensione – Altri usi, 16,35 GWh per Bassa	
	Tensione - Illuminazione Pubblica, la cui origine sia certificata da fonte	
	rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato	
	Tecnico.	
	3. Relativamente alla prestazione opzionale di cui all'Art. 2 comma 1 lett.	
	A2), B2), C2) e D2), è facoltà di ciascuna Amministrazione richiedere al	
	Fornitore l'approvvigionamento, alle condizioni economiche sopraindicate e	
	su richiesta espressa da parte dell'Amministrazione stessa, una ulteriore quota	
	di energia elettrica la cui origine sia Certificata da fonte rinnovabile (RECS)	
	in misura non superiore al quantitativo massimo indicato alle citate lettere	
	A2), B2) C2) e D2). Tale prestazione è eventuale e sarà attivata solo qualora	
		Pagina 6 di 26

	ciascuna Amministrazione, mediante l'Ordinativo di fornitura e sui singoli	
	Punti di Prelievo indicati, lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in	
	relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che esista alcun diritto in	
	capo al Fornitore alla richiesta della stessa.	
	4. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite	
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto	
	per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle	
	Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse,	
	indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della	
	Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
	dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
	quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
		Pagina 7 di 26

	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica,	
	bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	<b>ART. 3 – DURATA</b>	
	1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2014 sino alle ore 24:00 del	
	31/12/2014 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano	
	esauriti i quantitativi massimi di energia stabiliti all'art. 2 comma 1, potrà	
	essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa	
	comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto	
	per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.	
	2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle	
	Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi	
	dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti,	
	decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del	
	31/12/2014. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide,	
	salvo diversa data concordata tra le Parti, col primo giorno del secondo mese	
	solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di	
	ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del	
	terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di	
		Pagina 8 di 26



ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2014, senza possibilità di tacito rinnovo.

#### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;
- d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
- e) emettere fatture nella forma richiesta dalla singola amministrazione (una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni o fatture disgiunte, una per ciascun Punto di

		Prelievo);	
	f)	mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della fornitura, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione;	
	g)	emettere fattura mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEG e s.m.i. e così come indicato all'art. 10 del Capitolato Tecnico.	
	<b>ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>		
	La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto richiesto in ciascun Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali.		
	<b>ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b>		
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico "Monitoraggio della fornitura" che si richiama integralmente.		
	<b>ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>		
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).		
	Pagina 10 di 26		

	2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore	
	a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della	
	presente Convenzione.	
	3. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del.	
	152/06 dell'AEEG e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno	
	lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.	
	Nella stessa data di emissione, la fattura sarà anticipata in formato elettronico	
	all'indirizzo e-mail indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di	
	Fornitura. L'invio cartaceo deve seguire immediatamente l'emissione della	
	fattura.	
	I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.	
	4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1,	
	lettera d), D.Lgs. 192/2012).	
	I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:	
	a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di	
	trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;	
	b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano	
	stati debitamente riconosciuti a tale fine.	
	Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non	
	esclusiva) acceso presso ..... IBAN .....,	
	le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso	
	sono:	
		Pagina 11 di 26

	- .....	
	- .....	
	4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
	<b>ART. 8 – PENALI</b>	
	1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato.	
	2. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10 comma 10 del Capitolato Tecnico (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'A.E.E.G.), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo	
		Pagina 12 di 26

	di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo	
	di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura	
	errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non	
	verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato	
	eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.	
	3. Per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per	
	l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta, ciascuna	
	Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 (uno) per mille	
	dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato.	
	4. Per ogni mancato invio del report mensile, ciascuna Amministrazione potrà	
	applicare una penale dell'1 (uno) per mille dell'importo stimato	
	dell'Ordinativo di fornitura.	
	5. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi	
	all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10,	
	comma 10 del Capitolato tecnico, ciascuna Amministrazione potrà applicare	
	una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun	
	POD non conguagliato.	
	6. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati RECS secondo le	
	modalità di cui all'art. 8 comma 10 del Capitolato Tecnico, ciascuna	
	Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 (uno) per mille	
	dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato.	
	Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico	
	dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore	
	dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente	
	rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa	
		Pagina 13 di 26

	Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.	
	Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di	
	inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente	
	contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato	
	alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille	
	del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.	
	7. In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 13 del Capitolato	
	Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari	
	allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di ritardo.	
	8. Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 11 del Capitolato	
	Tecnico, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o	
	a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore	
	sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3	
	per mille del valore della Convenzione per ogni giorno ulteriore di mancata	
	operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	<b>ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</b>	
	<b>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b>	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 7 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
		Pagina 14 di 26

	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1 - 7 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 8 e 9 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 8 commi 8 e 9 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 8 commi 1 - 7, sino a concorrenza della misura massima pari al	
		Pagina 15 di 26

	10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	commi 8 e 9 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	<b>ART. 10 – GARANZIE</b>	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera ..... delle premesse. In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte	
		Pagina 16 di 26



	S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
	garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
	future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione	
	e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data	
	dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
		Pagina 17 di 26

	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale unico per sinistro di Euro .....	
	Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale di Euro .... con sottolimiti per persona di Euro ....., restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	<b>ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	Pagina 18 di 26	

	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto , ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
		Pagina 19 di 26

Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti

	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	<b>ART. 12 – SUBAPPALTO</b>	
	(Eventuale) .....	
	<b>ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall’art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	<b>ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA</b>	
	Il sig. ...., Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per	
	l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
	quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad	
	ogni effetto il Fornitore.	
		Pagina 21 di 26

#### **ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 8, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del

lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

#### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i..	
	<b>ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.	
	<b>ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
		Pagina 24 di 26



	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	<b>ART. 20 - FORO COMPETENTE</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	<b>ART. 21 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,</b>	
	<b>GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01</b>	
	Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito	
	<a href="http://www.scr.piemonte.it/cms/governance.html">www.scr.piemonte.it/cms/governance.html</a> e di accettare il contenuto del	
	"Codice Etico" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex	
	D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad	
	astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al	
	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
	L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
	pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	<b>ART. 22 – CLAUSOLA FINALE</b>	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
		Pagina 25 di 26

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì

S.C.R. - Piemonte S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ....., quale ..... del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 22.

Torino, lì \_\_\_\_ \_

Il Fornitore \_\_\_\_\_